

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 marzo 2019, n. 6

Ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento.

(GU n.24 del 15-6-2019)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/Sez. Gen.
del 28 marzo 2019)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 19 marzo 2019, n. 167.

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
O g g e t t o

1. Il presente regolamento prevede ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento. Esso e' emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2
Autorizzazione in deroga

1. A fronte di ragioni di interesse pubblico e di particolare urgenza, che va in ogni caso debitamente motivata, il direttore/la direttrice dell'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) puo' autorizzare le stazioni appaltanti a gestire autonomamente le procedure di aggiudicazione anche nei casi in cui l'acquisizione di beni, servizi o lavori dovrebbe avvenire per il tramite dell'Agenzia stessa. A tal fine devono tuttavia sussistere i seguenti presupposti:

a) la stazione appaltante ha comunicato alla ACP, entro la fine dell'anno precedente, il fabbisogno annuale delle procedure di affidamento da bandire;

b) rispetto alla pianificazione prevista dal Piano della performance le risorse della ACP sono sottoposte a carico eccessivo oppure sono del tutto insufficienti a causa della momentanea carenza di personale;

c) la motivazione per la pubblicazione d'urgenza della procedura da parte dell'ente non e' da ricondursi a negligenza dell'ente stesso.

2. In ogni caso l'ente che ottiene un'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 1, deve:

a) utilizzare la documentazione standard di cui all'art. 5, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche;

b) utilizzare la piattaforma di cui all'art. 5, commi 4 e 5, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16;

c) osservare le disposizioni concernenti le commissioni di valutazione ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 marzo 2019

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

(Omissis).